

REGISTRATION

Cons. 1228/20 LY

1992

Div. Ia. No. 2680

Allegati 3.

This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The paper has a slightly textured appearance with some minor creases and discoloration, particularly along the edges. The left edge of the page shows the binding structure, including what appears to be a vertical crease or fold. The overall tone is a warm, off-white or light cream.

p.c.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Ambito Territoriale di Foggia
VIA ROSATI, 2
71121 **FOGGIA**
usplg@postacert.istruzione.it

Si riscontra la richiesta di parere per rappresentare che, ai sensi dell'art. 87 d.l. 18/2020 conv. In l. 27/2020, *"Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero"*. Ciò implica che, anche per quanto riguarda il personale docente a tempo determinato (e anche se incaricato di una c.d. supplenza breve), l'assenza dal servizio dovuta al COVID-19 deve essere equiparata al ricovero ospedaliero e deve essere a ogni effetto di legge considerata dovuta a gravi patologie.

Si applica, pertanto, l'art. 17, comma 9, CCNL 2007 - come richiamato dall'art. 19, comma 15, del medesimo CCNL - che prevede che "In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione".

In conclusione, in riscontro ai quesiti formulati, deve dedursi quanto segue:



Avvocatura Distrettuale dello Stato

Risposta a nota

REGISTRI

Partenza N.°

N.°

Posta

Per

N.°

Allegati N.°

OGGETTO:

- 2 -

- Al personale in questione spetta la retribuzione integrale;
- Detta retribuzione integrale spetta anche per il periodo successivo ai 30 giorni e fintanto che perdura il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva;
- Il periodo di astensione dal lavoro non deve essere computato nell'ambito del periodo di comporto.

Si conferma, altresì, che non trovano applicazione le decurtazioni di cui al c.d. decreto Brunetta.

L'AVVOCATO ESTENSORE
(Lydia Fiandaca)

L'AVVOCATO DISTRETTUALE